Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 312

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 12 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.**

**I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.**

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CIRCOLARI

### Ministero delle finanze



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Marche

# CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

## Modificazioni al regolamento interno

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il proprio regolamento interno approvato il 26 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976;

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Nella seduta del 28 ottobre 1982;

Ha approvato

le seguenti modifiche e integrazioni:

L'art. 12 è così sostituito:

« Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del magistrato comunque professionalmente rilevanti, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta è deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

Quando la seduta è pubblica l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Vice Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni di massima del Consiglio.

La norma del primo comma non si applica alle sedute delle commissioni ».

Dopo l'art. 12 sono inseriti i seguenti articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*:

« Art. 12-*bis* - *Pubblicità degli atti.* — Quando le sedute sono pubbliche, dei lavori dell'assemblea è compilato, a cura della segreteria e dell'ufficio stampa, il resoconto sommario contenente la sintesi degli interventi, le dichiarazioni di voto, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

Per le sedute non pubbliche, il resoconto contiene la deliberazione adottata, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

Per la compilazione dei resoconti il Consiglio può far ricorso a resocontisti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento generale di contabilità ».

« Art. 12-*ter* - *Rilascio di copia degli atti.* — Quando le sedute sono pubbliche, il comitato di presidenza autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, e delle commissioni sono rilasciate ai magistrati che, a giudizio della competente commissione o del Consiglio, in caso di mancata maggioranza sul punto, vi abbiano interesse.

Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente ».

« Art. 12-*quater* - *Obbligo del segreto.* — I componenti del Consiglio, i magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'art. 12-*bis*, secondo comma.

La disposizione che precede si applica anche alle sedute delle commissioni per quanto concerne i voti e le opinioni riguardanti persone ».

Roma, addì 6 novembre 1982

*Il Presidente*: PERTINI

(5432)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1982, n. **820**.

**Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, concernente norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, concernente norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 8 novembre 1982, n. **821**.

**Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole situate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982, il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 90 miliardi.

Art. 2.

E' prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti, singoli o associati.

Art. 3.

Ai soggetti titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti di cui all'articolo 1 è concesso l'esonero parziale dal pagamento dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia, dovuti per l'anno 1982 per l'intero nucleo familiare.

Il Ministro del lavoro è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale di esonero entro lo stanziamento di lire 36 miliardi per i contributi previdenziali propri dei coltivatori diretti ed entro i limiti di 24 miliardi per i contributi agricoli unificati dovuti per i lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente provvedimento, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Art. 5.

All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100 miliardi mediante gli stanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ROGNONI — DI GIESI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 822.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia latina medioevale e umanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre* 1982
*Registro n.* 121 *Istruzione, foglio n.* 57

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. 823.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Negli articoli 32, 33 e 34, relativi ai corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia e lingue e letterature straniere, nei relativi elenchi degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia medioevale;

Art. 2.

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

medicina criminologica e psichiatria forense;

applicazioni tecniche delle strumentazioni medico-nucleari;

chirurgia d'urgenza;

chirurgia toracica;

chirurgia vascolare;

chirurgia sperimentale;

istituzioni di anatomia e istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre* 1982
*Registro n.* 121 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **824**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

religioni dei popoli primitivi;
lingua e letteratura neogreca;
storia della critica letteraria;
didattica dell'italiano;
sociolinguistica;
didattica del latino;
storia della civiltà e della tradizione classica.

Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è inserito il seguente insegnamento:

storia del pensiero scientifico.

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inseriti i seguenti insegnamenti:

letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura ceca e slovacca;
lingua e letteratura luso-brasiliana;
lingue e letterature ispano-americane.

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

geografia industriale;
oceanografia e geografia del mare;
storia economica;
geografia urbana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982*

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre* 1982
*Registro n.* 121 *Istruzione, foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **825**.

**Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 78/891 del 28 settembre 1978 e n. 79/1005 del 23 novembre 1979, emanate rispettivamente dalla commissione e dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti il precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, limitatamente alla disciplina degli imballaggi preconfezionati, è sostituito dal seguente:

**« Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri ».**

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 19 agosto 1976, n. 614, è sostituito dal seguente:

« Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito dai seguenti:

« I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE.

I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominati "preimballaggi CEE" ».

Art. 4.

L'art. 4, comma primo, della suddetta legge, è sostituito dai seguenti:

« Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalità ivi specificate.

I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al punto 1, lettera *a*), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate.

I preimballaggi di cui ai commi precedenti contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere *a*) e *b*), e 4 della tabella dell'allegato I, ai fini della loro libera immissione sul mercato, devono presentare volumi nominali previsti nelle colonne corrispondenti della predetta tabella ed essere conformi ai relativi usi commerciali o disposizioni regolamentari dello Stato membro d'origine del liquido medesimo, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato ».

Art. 5.

Il disposto di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

« *a*) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, è seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome ».

Art. 6.

L'art. 7 della precitata legge è sostituito dal seguente:

« Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio; gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto ».

Art. 7.

La quantità di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Il controllo può essere effettuato per campionamento.

Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.

A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614, i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.

In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziché effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilità.

Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, debbono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 8 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

« Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'art. 6, può essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounce;
1 l = 1,760 pints oppure 0,220 gallon ».

Art. 9.

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto:

1) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 1.500.000:

*a*) chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alla disposizione di cui all'art. 5;

*b*) chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non conformi alle disposizioni di cui all'art. 4;

2) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 3.000.000 chiunque, produttore o importatore di preimballaggi CEE, contravvenga alle norme degli articoli 6 e 7.

Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente decreto provvede l'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

Gli allegati I e III della precitata legge sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 43, *foglio n.* 10

ALLEGATO I

(la sigla TDC vale per «Tariffa Doganale Comune»)

| LIQUIDI | Volumi nominali in litri | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ammessi a titolo definitivo | Ammessi fino al 31 dicembre 1983 | Ammessi fino al 31 dicembre 1985 | Ammessi fino al 31 dicembre 1988 |
| 1. *a*) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04) | 0,100 0,250 0,375 0,500 0,750 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 | (*) 0,19 0,20 0,25 0,36 0,385 0,475 0,68 0,72 0,77 0,95 1,49 1,75 1,88 2,10 3,78 | 0,73 (**) | 0,35 (**) 0,70 (**) 1,25 (***) |
| *b*) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Cotes du Jura, Arbois, L'Etoile, Chateau-Chalon | 0,62 | | | |
| *c*) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II) | 0,10 0,25 0,375 0,50 0,75 1 1,5 2 5 | | | 0,35 0,70 |
| *d*) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o sostanze aromatiche (TDC: 22.06); vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C) | 0,05 fino a 0,10 0,10 0,20 0,375 0,50 0,75 1 1,5 | | | |
| 2. *a*) Vini spumanti (TDC: 22.05 A)<br>Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20°C (TDC: 22.05 b) | 0,125 0,20 0,375 0,75 1,5 3 | | | 0,10 0,25 0,70 (***) |
| *b*) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I) | 0,10 0,20 0,375 0,75 1 1,5 3 | | | 0,125 |
| 3. *a*) Birra (TDC: 22.03), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea | 0,25 0,33 0,50 0,75 1 2 3 4 5 | | | 0,35 |
| *b*) Birra a fermentazione spontanea, gueuze | 0,25 0,375 0,75 | | | |
| 4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09) | 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 (****) 0,20 0,50 1 1,5 2 2,5 3 | | | 0,35 0,375 0,70 0,75 |
| 5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10) | 0,25 0,50 0,75 1 2 5 | | | |

(*) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

(**) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.

(***) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

(****) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo

| LIQUIDI | Volumi nominali in litri | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ammessi a titolo definitivo | Ammessi fino al 31 dicembre 1983 | Ammessi fino al 31 dicembre 1985 | Ammessi fino al 31 dicembre 1988 |
| 6. Olio d'oliva (TDC: 15.17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II) | 0,25 0,50 0,75 1 2 3 5 10 | | | |
| 7. *a*) Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01), esclusi jogurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati<br>*b*) Bevande provenienti dal latte (TDC: 22.02 B) | 0,20 0,25 0,50 0,75 1 2 | | | 0,10 |
| 8. *a*) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01) | 0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1 1,5 2 | | | Tutti i volumi inferiori a 0,20 0,35 0,45 0,46 0,70 0,90 0,92 1,25 |
| *b*) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi di cui alla voce 20.07 della TDC e i concentrati | 0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1 1,5 2 | | | Tutti i volumi inferiori a 0,20 0,70 |
| *c*) Bevande etichettate come aperitivi analcolici | 0,10 | | | |
| 9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senga aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili) | 0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1 1,5 2 | | | Tutti i volumi inferiori a 0,125 0,70 0,18 0,35 (unicamente in lattine) |

*Nota.* — Per i preimballaggi aventi volumi nominali ammessi a titolo transitorio è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, la commercializzazione oltre le date sopraindicate, a condizione che trattasi di prodotti confezionati prima della scadenza dei previsti periodi transitori.

ALLEGATO II

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEI PREIMBALLAGGI CEE

| Volume nominale Vn in millilitri | Errore massimo tollerato | |
|---|---|---|
| | in % di Vn | in millilitri |
| da 5 a 50 | 9 | — |
| da 50 a 100 | — | 4,5 |
| da 100 a 200 | 4,5 | — |
| da 200 a 300 | — | 9 |
| da 300 a 500 | 3 | — |
| da 500 a 1.000 | — | 15 |
| da 1.000 a 10.000 | 1,5 | — |

Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unità di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro.

**ERRATA-CORRIGE**

(Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741)

Nel secondo e terzo comma dell'art. 3 nonché nella lettera *b*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 ottobre 1982, il simbolo ivi riportato fra virgolette deve intendersi la lettera greca epsilon in posizione rovesciata e non in posizione diritta come risulta erroneamente stampata: il simbolo, cioè, deve essere «϶» e non «ε».

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5285/66-AU-16 del 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 35, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale del 4 agosto 1982;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 luglio 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 5285 del 19 luglio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, ammonta a nominali lire 3.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *ottobre* 1982
*Registro n.* 27 *Tesoro, foglio n.* 127

(5321)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Variazione dei prezzi massimi al consumo per gasolii, petroli e olii combustibili** (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 195203 del 9 novembre 1982 praticabili dal 15 novembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

| | | |
|---|---|---|
| Gasolio autotrazione | L./lt | 579 |
| Gasolio agricoltura | » | 461 |
| Petrolio agricoltura | » | 450 |
| Gasolio pesca e piccola marina | » | 427 |
| Petrolio pesca e piccola marina | » | 417 |
| Olio combustibile ATZ | L./kg | 324 |
| Olio combustibile BTZ | » | 356 |

Prodotti da riscaldamento:

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 559 | 562 | 565 | 568 | 571 |
| Petrolio (*) | » | 625 | 628 | 631 | 634 | 637 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 476 | 479 | 482 | 485 | 488 |

*A*) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

*B*) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

*C*) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

*D*) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

*E*) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. | » | 5 |
| Isole minori | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5449)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

**Corso dei cambi dell'8 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1484,800 | 1484,800 | 1484,75 | 1484,800 | — | 1484 — | 1484,700 | 1484,800 | 1484,800 | 1484,80 |
| Dollaro canadese | 1215 — | 1215 — | 1215 — | 1215 — | — | 1212,25 | 1214,950 | 1215 — | 1215 — | 1215 — |
| Marco germanico | 573,410 | 573,410 | 573,60 | 573,410 | — | 573,30 | 573,350 | 573,410 | 573,410 | 573,40 |
| Fiorino olandese | 526,910 | 526,910 | 526,75 | 526,910 | — | 527,25 | 526,880 | 526,910 | 526,910 | 526,90 |
| Franco belga | 29,584 | 29,584 | 29,62 | 29,584 | — | 29,55 | 29,593 | 29,584 | 29,584 | 29,60 |
| Franco francese | 203,370 | 203,370 | 203,50 | 203,370 | — | 203,25 | 203,380 | 203,370 | 203,370 | 203,35 |
| Lira sterlina | 2460,400 | 2460,400 | 2460,75 | 2460,400 | — | 2460 — | 2460,500 | 2460,400 | 2460,400 | 2460,40 |
| Lira irlandese | 1953,250 | 1953,250 | 1952 — | 1953,250 | — | — | 1954 — | 1953,250 | 1953,250 | — |
| Corona danese | 163,610 | 163,610 | 163,50 | 163,610 | — | 163,50 | 163,630 | 163,610 | 163,610 | 163,60 |
| Corona norvegese | 202,900 | 202,900 | 202,90 | 202,900 | — | 202,20 | 202,950 | 202,900 | 202,900 | 202,90 |
| Corona svedese | 197,360 | 197,360 | 197,30 | 197,360 | — | 197,15 | 197,350 | 197,360 | 197,360 | 197,35 |
| Franco svizzero | 665,600 | 665,600 | 665,50 | 665,600 | — | 666,55 | 665,500 | 665,600 | 665,600 | 665,60 |
| Scellino austriaco | 81,772 | 81,772 | 81,75 | 81,772 | — | 81,70 | 81,760 | 81,772 | 81,772 | 81,77 |
| Escudo portoghese | 16,160 | 16,160 | 16,20 | 16,160 | — | 16,25 | 16,150 | 16,160 | 16,160 | 16,16 |
| Peseta spagnola | 12,480 | 12,480 | 12,45 | 12,480 | — | 12,50 | 12,475 | 12,480 | 12,480 | 12,48 |
| Yen giapponese | 5,385 | 5,385 | 5,3650 | 5,385 | — | 5,40 | 5,379 | 5,385 | 5,385 | 5,38 |
| E.C.U. | 1348,850 | 1348,850 | — | 1348,850 | — | — | 1384,850 | 1348,850 | 1348,850 | — |

**Media dei titoli dell'8 novembre 1982**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 38,800 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 | 92,875 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 86,150 |
| » 6% » » 1970-85 | 81,675 |
| » 6% » » 1971-86 | 77,950 |
| » 6% » » 1972-87 | 77,525 |
| » 9% » » 1975-90 | 73,375 |
| » 9% » » 1976-91 | 72,475 |
| » 10% » » 1977-92 | 77,275 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 69,575 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 70,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 90 — |
| » » » Ind. 1-12-1980/82 | 99,975 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 100,050 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 100,050 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 100,100 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83 | 99,650 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 99,575 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,615 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,250 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,725 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 98,850 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 98,200 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 98,450 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 98,100 |
| Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 | 99,350 |
| » » » 18% 1- 7-1983 | 100,050 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 94,375 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 92,850 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 92,025 |
| » » » 18% 1- 4-1984 | 99,425 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 89,725 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 82,550 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 novembre 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1484,750 |
| Dollaro canadese | 1214,950 |
| Marco germanico | 573,380 |
| Fiorino olandese | 526,895 |
| Franco belga | 29,580 |
| Franco francese | 203,375 |
| Lira sterlina | 2460,450 |
| Lira irlandese | 1953,625 |
| Corona danese | 163,620 |
| Corona norvegese | 202,925 |
| Corona svedese | 197,355 |
| Franco svizzero | 665,550 |
| Scellino austriaco | 81,766 |
| Escudo portoghese | 16,155 |
| Peseta spagnola | 12,477 |
| Yen giapponese | 5,381 |
| E.C.U. | 1348,850 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

## Corso dei cambi del 9 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1485,550 | 1485,550 | 1484,75 | 1485,550 | 1485,50 | — | 1485,450 | 1485,550 | 1485,550 | 1485,55 |
| Dollaro canadese | 1218,500 | 1218,500 | 1215 — | 1218,500 | 1216 — | — | 121 ,900 | 1218,500 | 1218,500 | 1218,50 |
| Marco germanico | 573,760 | 573,760 | 573,60 | 573,760 | 573,35 | — | 573,750 | 573,760 | 573,760 | 573,75 |
| Fiorino olandese | 527,410 | 527,410 | 526,75 | 527,410 | 526,75 | — | 527,450 | 527,410 | 527,410 | 527,40 |
| Franco belga | 29,613 | 29,613 | 29,62 | 29,613 | 29,55 | — | 29,615 | 29,613 | 29,613 | 29,60 |
| Franco francese | 203,080 | 203,080 | 203,50 | 203,080 | 203,10 | — | 203,100 | 203,080 | 203,080 | 203,10 |
| Lira sterlina | 2460,200 | 2460,200 | 2460,75 | 2460,200 | 2460 — | — | 2459,900 | 2460,200 | 2460,200 | 2460,20 |
| Lira irlandese | 1958,500 | 1958,500 | 1952 — | 1958,500 | 1954 — | — | 1954 — | 1958,500 | 1958,500 | — |
| Corona danese | 163,760 | 163,760 | 163,50 | 163,760 | 163,60 | — | 163,800 | 163,760 | 163,760 | 163,75 |
| Corona norvegese | 203,380 | 203,380 | 202,90 | 203,380 | 202,90 | — | 203,450 | 203,380 | 203,380 | 203,40 |
| Corona svedese | 197,250 | 197,250 | 197,30 | 197,250 | 197 — | — | 197,220 | 197,250 | 197,250 | 197,25 |
| Franco svizzero | 668,920 | 668,920 | 665,50 | 668,920 | 666 — | — | 668,480 | 668,920 | 668,920 | 668,90 |
| Scellino austriaco | 81,927 | 81,927 | 81,75 | 81,927 | 81,75 | — | 81,930 | 81,927 | 81,927 | 81,92 |
| Escudo portoghese | 16,220 | 16,220 | 16,20 | 16,220 | 16,10 | — | 16,150 | 16,220 | 16,220 | 16,22 |
| Peseta spagnola | 12,511 | 12,511 | 12,47 | 12,511 | 12,45 | — | 12,510 | 12,511 | 12,511 | 12,51 |
| Yen giapponese | 5,455 | 5,455 | 5,3650 | 5,455 | 5,38 | — | 5,451 | 5,455 | 5,455 | 5,45 |
| E.C.U. | 1349,100 | 1349,100 | — | 1349,100 | — | — | 1349,100 | 1349,100 | 1349,100 | — |

## Media dei titoli del 9 novembre 1982

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 38,300 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 | 92,875 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 86,150 |
| » 6 % » » 1970-85 | 81,675 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,950 |
| » 6 % » » 1972-87 | 77,525 |
| » 9 % » » 1975-90 | 73,375 |
| » 9 % » » 1976-91 | 72,475 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77,275 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 69,625 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 70,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 90 — |
| » » » Ind. 1-12-1980/82 | 99,950 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 100,075 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,925 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 100,050 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 100 — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83 | 99,600 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 99,475 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,625 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,200 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,750 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 98,825 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 98,050 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 98,750 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 98,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 | 99,325 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 100,050 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 94,225 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 98,825 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 91,850 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 99,400 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 89,675 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 9 novembre 1982

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1485,500 |
| Dollaro canadese | 1218,200 |
| Marco germanico | 573,755 |
| Fiorino olandese | 527,430 |
| Franco belga | 29,614 |
| Franco francese | 203,090 |
| Lira sterlina | 2460,050 |
| Lira irlandese | 1956,250 |
| Corona danese | 163,780 |
| Corona norvegese | 203,415 |
| Corona svedese | 197,235 |
| Franco svizzero | 668,700 |
| Scellino austriaco | 81,928 |
| Escudo portoghese | 16,185 |
| Peseta spagnola | 12,510 |
| Yen giapponese | 5,453 |
| E.C.U. | 1349,100 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla sezione di medicina e chirurgia della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1982, registro n. 117, foglio n. 50, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia generale della sezione di medicina e chirurgia della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dottor Pellegrino Masiello alla prima cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

(5388)

**Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare due donazioni**

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 settembre 1982, n. 314, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Lioness Club Bagno a Ripoli un manichino «Anatomie Anne» del valore di L. 650.000 da destinare all'istituto di gerontologia e geriatria della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 settembre 1982, n. 397, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla provincia di Firenze la somma di L. 800.000 da destinare al museo zoologico «La Specola».

(5342)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Conferma dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società «Magazzini generali di Salerno S.r.l.»**

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1982, visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e successive modificazioni, è stata confermata, a seguito di trasformazione, alla società «Magazzini generali di Salerno S.r.l.», in Salerno, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale già attribuita alla società «Magazzini generali di Salerno S.p.a.», stessa sede.

(5325)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli**

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.885.382.023 dovuto dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5306)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Iscrizione dell'«Associazione produttori ortofrutticoli Chieti - A.P.O.CH.», in Villa Tucci di Crecchio, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.**

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1982 è stata accertata la sussistenza nell'Associazione produttori ortofrutticoli A.P.O.CH., in Villa Tucci di Crecchio (Chieti), dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 101 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(5326)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali**

Con decreti ministeriali 23 settembre 1982, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Dipasic-Gewo, 100 e 1000 compresse registrata al numero 10937 in data 14 marzo 1956, 4 febbraio 1957 e 31 maggio 1977 a nome della ditta Edgeistlich Soehne AG di Wolhusca (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Farmerid S.r.l. in Napoli (decreto di revoca n. 6807/R);

2) Maratan, flaconi da ml 18 e da ml 10 e la categoria 20 e 40 capsule registrata ai numeri 22250 e 22250/A in data 3 maggio 1971, 2 luglio 1973 e 5 maggio 1975 a nome della ditta Ravizza S.p.a. in Muggiò (Milano) (decreto di revoca n. 6808/R);

3) Rotercholon, 60, 150 e 500 pillole registrata al n. 6633 in data 10 giugno 1952 a nome della ditta Pharmaceutische Fabriek Roter di Hilversun (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta F.lli Pomari in Verona (decreto di revoca n. 6809/R);

4) Reufenac, 24 compresse e la categoria 24 confetti, registrata ai numeri 23387 e 23387/A in data 12 ottobre 1976 a nome della ditta Istituto Franco Tosi S.p.a. in Milano (decreto di revoca n. 6810/R);

5) Neutralina P. Fontana, bustine 100 e 200 g, flacone da 250 e 500 gr, registrata al n. 6241 in data 31 marzo 1952 a nome della ditta Farmacia di S. Maria della Scala in Roma (decreto di revoca n. 6811/R);

6) Medosulfina, 12 compresse da g 0,50, categoria 5 e 10 supposte da g 1 e serie di categoria 5 e 10 supposte da g 0,50, registrata ai numeri 11305, 11305/A e 11305/A-1 in data 11 giugno 1962 a nome della ditta Medital in Pomezia e poi ceduta alla ditta Lab. Neoterapico Italiano e alla ditta Ergopharma S.r.l. entrambe in Pisa (decreto di revoca n. 6812/R);

7) Caridone, 10 supposte registrata al n. 18941 in data 2 agosto 1967 a nome della ditta Radiumfarma S.r.l., in Cernusco sul Naviglio (Milano) (decreto di revoca n. 6813/R);

8) Diapason, 5 flaconcini di liofilizzato + 5 fiale solv. da ml 2 e la categoria 25 capsule, registrate ai numeri 19179 e 19179/A in data 22 maggio 1970 e 16 aprile 1973 a nome della ditta I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Milano), poi ceduta alla ditta Amelis in Firenze (decreto di revoca n. 6814/R);

9) Lircapil, 30 e 100 compresse registrata al n. 20807 in data 15 aprile 1967 e 27 febbraio 1974 a nome della ditta Lirca S.p.a., in Limito (Milano) (decreto di revoca n. 6815/R);

10) Angorchina, 30 confetti registrata al n. 12738 in data 25 marzo 1961 a nome della ditta Dietopharma in Firenze (decreto di revoca n. 6816/R);

11) Maribis, 4 supposte registrata al n. 18511 in data 23 luglio 1962 a nome della ditta Farmaceutici Gazzini in Firenze (decreto di revoca n. 6817/R);

12) Poliflogil, 30 capsule registrata al n. 18994 in data 25 settembre 1962 e 4 marzo 1963 a nome della ditta Istituto Farmacobiologico Fiorentino in Firenze (decreto di revoca numero 6818/R).

(5327)

## REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Concesio, Fagnano Olona, Vigevano, Tromello, Sirmione e Casalmorano.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17488: comune di Concesio (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 71 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 febbraio 1981, n. 23);

deliberazione 22 giugno 1982, n. 18228: comune di Fagnano Olona (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 gennaio 1980, n. 3 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 aprile 1981, n. 65);

deliberazione 7 settembre 1982, n. 20119: comune di Vigevano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 marzo 1979, n. 65 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 luglio 1980, n. 206).

deliberazione 7 settembre 1982, n. 20120: comune di Tromello (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 51 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 settembre 1980, n. 89);

deliberazione 14 settembe 1982, n. 20284: comune di Sirmione (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 89 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 4 dicembre 1981, n. 66, integrate con deliberazioni consiliari n. 6 del 19 febbraio 1982 e n. 83 del 30 aprile 1982);

deliberazione 14 settembre 1982, n. 20287: comune di Casalmorano (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 marzo 1981, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 luglio 1981, n. 57).

(5424)

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Malgrate, Monticello e Codogno**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 7 settembre 1982, n. 20124: comune di Malgrate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 dicembre 1979, n. 71);

deliberazione 7 settembre 1982, n. 20125: comune di Monticello (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 settembre 1979, n. 58);

deliberazione 7 settembre 1982, n. 20126: comune di Codogno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 luglio 1981, n. 305).

(5425)

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 novembre 1982, n. 46.

**Legge 7 agosto 1982, n. 516, di conversione del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Chiarimenti aggiuntivi in ordine ad alcuni punti della circolare 15 ottobre 1982, n. 41.**

*Alle intendenze di finanza;*

*Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;*

*Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;*

e, per conoscenza:

*Alle direzioni generali;*

*Al servizio centrale degli ispettori tributari;*

*Al comando generale della Guardia di finanza.*

Con la circolare n. 41 del 15 ottobre 1982 sono stati illustrati, in relazione alle varie situazioni tributarie, i diversi sistemi di definizione agevolata previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Con la presente circolare vengono forniti, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo secondo, capo primo, del citato decreto-legge n. 429, concernenti le imposte sui redditi, taluni chiarimenti in ordine a questioni che hanno già formato oggetto della circolare n. 41 e per le quali sono sorti dubbi interpretativi.

(Riferimento punto 1: « Soggetti ammessi a presentare dichiarazioni integrative »).

1. — *Casi di fusione e trasformazione.*

Come previsto dall'art. 14, secondo comma, nei casi di fusione le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate devono essere presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione.

In tale ipotesi le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate devono essere presentate, unitamente all'eventuale dichiarazione integrativa della società risultante dalla fusione o incorporazione, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, il domicilio fiscale della detta società risultante dalla fusione o incorporazione.

Discende da quanto sopra che per le società preesistenti alla fusione potranno essere seguiti criteri di integrazione autonomi, sia fra le società stesse che rispetto alla società risultante dalla fusione, ferme restando, naturalmente, per ciascuna di dette società, le regole di compatibilità fra le diverse modalità di integrazione, come precisate al punto 5 della circolare n. 41.

Nell'ipotesi di trasformazione di una società di persone in un altro tipo di società di persone, ovvero di una società di capitali in un altro tipo di società di capitali, la società risultante dalla trasformazione, che intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 14, deve presentare una sola dichiarazione integrativa con riferimento sia ai periodi di imposta anteriori che a quelli successivi alla trasformazione stessa, per i quali intenda effettuare l'integrazione.

Nei casi, invece, di trasformazione di una società di persone in una società di capitali o viceversa, la società risultante dalla trasformazione è tenuta a presentare due distinte dichiarazioni integrative, rispettivamente per i periodi di imposta anteriori e successivi alla trasformazione per i quali intenda effettuare l'integrazione.

Ovviamente, in quest'ultima ipotesi anche la dichiarazione integrativa relativa ai periodi d'imposta anteriori alla trasformazione va presentata all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione della detta dichiarazione integrativa, il domicilio fiscale della società risultante dalla trasformazione. Anche in questo caso, così come precisato per le ipotesi di fusione, potranno essere seguiti, in ordine alle dichiarazioni integrative, autonomi comportamenti in riferimento ai periodi anteriori e successivi alla trasformazione, nel rispetto, beninteso, per ciascuno dei detti periodi, delle modalità di integrazione chiarite al punto 5 della citata circolare n. 41.

Con riferimento sia ai casi di fusione che a quelli di trasformazione, in presenza di più dichiarazioni integrative si dovranno seguire, per ciascuna di dette dichiarazioni, autonome modalità di versamento, come illustrate nel capitolo quinto della circolare n. 41.

2. — *Casi di liquidazione.*

Nel caso in cui la liquidazione si sia prolungata oltre il periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 e 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, il reddito per la residua frazione del detto periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo sia stato determinato in via provvisoria in base a distinte dichiarazioni dei redditi, i liquidatori in riferimento a detti periodi non possono richiedere, in sede di dichiarazione integrativa, la definizione automatica delle imposte dovute ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 429, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta definizione automatica per tutti i periodi anteriori alla deliberazione di messa in liquidazione.

3. — *Presentazione della dichiarazione integrativa da parte degli eredi.*

Gli eredi devono presentare la dichiarazione integrativa relativa alle pendenze tributarie del contribuente deceduto al centro di servizio competente in base all'ultimo domicilio fiscale del dante causa.

(Riferimento punto 2: « Rapporti tributari pendenti oggetto di dichiarazioni integrative »).

4. — *Rapporti tributari pendenti per i contribuenti delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.*

Mentre in via generale l'onere di presentare dichiarazioni integrative non sussiste, ai fini della definizione agevolata delle pendenze tributarie, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti il 31 dicembre 1981 i termini di decadenza per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 1975 e 1976, occorre tenere presente che per effetto dei vari provvedimenti legislativi — da ultimo il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, convertito in legge 4 agosto 1977, n. 503 — nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1975 o ai periodi d'imposta a cavallo di detto anno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1977; è pertanto ancora possibile l'attività accertatrice in ordine a detti periodi d'imposta, per cui le relative dichiarazioni dei redditi sono suscettibili delle integrazioni previste dal decreto-legge n. 429.

(Riferimento punto 6: « Effetti delle dichiarazioni integrative »).

5. — *Correzione di errori materiali in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative.*

Ai sensi del terzo comma dell'art. 20 gli uffici delle imposte e i centri di servizio provvedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative con le modalità di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

In tale sede si provvederà anche alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo relativi alla inesatta determinazione degli imponibili e delle imposte rispetto alla modalità di definizione prescelta.

(Riferimento punto 7: « Contenuto della dichiarazione integrativa senza definizione automatica »).

6. — *Aliquota ILOR applicabile sul maggiore imponibile integrato nelle ipotesi di accertamento dell'ufficio.*

Sul maggiore imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa presentata in riferimento a periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento, sia nei casi di estinzione della controversia ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge n. 429 che di prosecuzione della stessa ai sensi del successivo art. 17, va applicata, ai fini dell'imposta locale sui redditi, l'aliquota del 15 per cento prevista dal quinto comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 429.

Qualora la contestazione prosegua ai sensi del richiamato art. 17, sull'ulteriore imponibile che risulterà definito al termine del procedimento contenzioso si applicherà l'aliquota ILOR vigente nel periodo d'imposta di riferimento.

(Riferimento punto 16: « Contenuto delle dichiarazioni integrative con definizione automatica nei casi in cui non sia stato notificato avviso di accertamento »).

7. — *Importi minimi di versamento.*

L'importo minimo di L. 500.000 di cui al terzo comma dell'art. 19 è dovuto nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi oggetto di dichiarazione integrativa con definizione automatica siano indicati redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitali.

Gli importi minimi previsti nel terzo comma dell'articolo 19 sono dovuti in misura fissa e non vanno ragguagliati ad anno anche nelle ipotesi di periodi di imposta superiori o inferiori a 12 mesi.

8. — *Casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.*

Nell'ambito dei periodi d'imposta ancora soggetti ad azione di accertamento o rettifica da parte degli uffici delle imposte dirette, la definizione automatica di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 429 deve comprendere anche i periodi di imposta intermedi per i quali non è stata presentata, sia pure legittimamente (ipotesi di mancanza di reddito, di possesso di soli redditi fondiari non superiori a L. 360.000 annue, di possesso di soli redditi esenti, ecc.), la dichiarazione dei redditi, fermo restando, come già precisato nella circolare n. 41, che è sempre considerato come presentazione della dichiarazione dei redditi il semplice invio del modello 101 o 201 in presenza di possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente indicati nei citati modelli.

(Riferimento punto 20: « Riscossione mediante iscrizione a ruolo »).

9. — *Specie dei ruoli per le imposte dovute in base a dichiarazione integrativa nei casi di notifica di accertamento.*

A parziale modifica di quanto affermato a pagina 55, paragr. 20, ultimo comma, della circolare n. 41, si precisa che le eventuali maggiori imposte iscrivibili a ruolo a seguito di dichiarazione integrativa presentata ai sensi degli articoli 16 e 17, in assenza di una specifica diversa previsione, saranno iscritte nei ruoli suppletivi in applicazione della ordinaria normativa prevista dall'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le maggiori imposte liquidate in base ad accertamento.

(Riferimento punto 21: « Ambito di applicazione de la definizione delle controversie relative alle impos dirette abolite »).

10. — *Imponibile oggetto di definizione.*

Con richiamo a quanto già chiarito nella circola n. 38 del 5 ottobre 1982 e ribadito nel punto 21 del circolare n. 41, si precisa ulteriormente che il reddi imponibile risulterà definito per un importo pari due terzi dell'imponibile accertato (da intendersi qua maggiore imponibile determinato dall'ufficio in sede rettifica della dichiarazione rispetto a quello dichiara ovvero l'intero reddito imponibile accertato dall'uf cio in caso di omessa dichiarazione), al quale va ovvi mente aggiunto l'eventuale imponibile dichiarato.

11. — *Definizione delle controversie relative all'imp sta sulle società.*

Un particolare chiarimento merita il meccanismo definizione degli imponibili ai fini dell'imposta sul società, per la quale occorre tenere distinta la comp nente patrimoniale da quella reddituale.

Qualora la controversia riguardi soltanto la comp nente reddituale, la riduzione di un terzo dell'impo bile accertato dovrà farsi con esclusivo riferimento tale componente; di contro, se la controversia in at riguarda anche la componente patrimoniale la riduzi ne di un terzo dovrà distintamente operarsi anc su tale imponibile accertato.

*Il Ministro:* FORMICA

(5437)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a centosettantuno posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centosettantuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

*Facoltà di giurisprudenza* (posti n. 10):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 1 | posti 1 |
| gruppo n. 2 | » 1 |
| gruppo n. 3 | » 1 |
| gruppo n. 6 | » 1 |
| gruppo n. 8 | » 1 |
| gruppo n. 9 | » 2 |
| gruppo n. 10 | » 2 |
| gruppo n. 13 | » 1 |

*Facoltà di ingegneria* (posti n. 29):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 85 | posti 3 |
| gruppo n. 90 | » 2 |
| gruppo n. 103 | » 1 |
| gruppo n. 105 | » 2 |
| gruppo n. 107 | » 2 |
| gruppo n. 109 | » 4 |
| gruppo n. 111 | » 1 |
| gruppo n. 114 | » 4 |
| gruppo n. 129 | posti |
| gruppo n. 132 | » |
| gruppo n. 136 | » |
| gruppo n. 138 | » |
| gruppo n. 141 | » |

*Facoltà di lettere e filosofia* (posti n. 8):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 24 | posti |
| gruppo n. 28 | » |
| gruppo n. 31 | » |
| gruppo n. 40 | » |
| gruppo n. 42 | » |
| gruppo n. 49 | » |
| gruppo n. 51 | » |
| gruppo n. 52 | » |

*Facoltà di medicina e chirurgia* (posti n. 69):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 60 | posti |
| gruppo n. 61 | » |
| gruppo n. 63 | » |
| gruppo n. 64 | » |
| gruppo n. 65 | » |
| gruppo n. 66 | » |
| gruppo n. 67 | » |
| gruppo n. 68 | » |
| gruppo n. 69 | » |
| gruppo n. 70 | » |
| gruppo n. 71 | » |
| gruppo n. 72 | » |

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* (posti n. 55):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 73 | posti 2 |
| gruppo n. 74 | » 6 |
| gruppo n. 75 | » 7 |
| gruppo n. 76 | » 7 |
| gruppo n. 81 | » 4 |
| gruppo n. 85 | » 9 |
| gruppo n. 85-*bis* | » 2 |
| gruppo n. 86 | » 4 |
| gruppo n. 87 | » 4 |
| gruppo n. 88 | » 2 |
| gruppo n. 89 | » 3 |
| gruppo n. 90 | » 5 |

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore della II Università degli studi di Roma - Via Lucullo n. 11 - 00187 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale docente della II Università di Roma - Via Lucullo n. 11 - 00187 Roma.

**(5426)**

## Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di medicina legale e delle assicurazioni (già istituto di tossicologia del lavoro) . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni, facoltà di medicina e chirurgia, viale Regina Elena n. 336, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

quinta cattedra di patologia chirurgica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso la quinta cattedra di patologia chirurgica, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(5403)**

## Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di farmacia:*

istituto di farmacologia e farmacognosia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di statistica medica e biometria . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di radiologia veterinaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

**(5399)**

### Concorsi a posti di coadiutore e di bidello presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinquantasette posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Torino.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) per ventisei posti presso l'Università degli studi di Torino.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

**(5406)**

### Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di lettere e filosofia*:

istituto di discipline artistiche . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(5407)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Rinvio delle prove scritte del concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario

Per sopravvenuta indisponibilità dei locali del palazzo dello Sport-Eur, le prove scritte del concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, già fissate per i giorni 15 e 16 novembre 1982, sono rinviate a data da destinarsi.

I candidati riceveranno avviso, con lettera raccomandata, della data e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del suddetto concorso.

**(5468)**

## OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

### Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione I dell'ente in Milano.

**(673/S)**

## OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

### Concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

**(671/S)**

# REGIONI

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1982, n. 31.

**Modifica della legge regionale 12 maggio 1980, n. 26, norme per il trasferimento dei beni e per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 25 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le parole del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 26: «fino all'entrata in vigore della legge sull'assistenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali».

Il punto *b*) dello stesso terzo comma è sostituito dal seguente: «Le somme relative al riparto delle assegnazioni del disciolto ENAOLI sono destinate prioritariamente all'assistenza agli orfani, secondo i criteri già seguiti dallo stesso ente, nella misura allo scopo corrispondente, successivamente all'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, già assistiti sino al 30 settembre 1981 e sino al 31 dicembre 1981 rispettivamente dalle amministrazioni provinciali di Macerata e Pesaro e dalle amministrazioni provinciali di Ancona ed Ascoli Piceno presso istituti educativo-assistenziali e, per la parte eccedente, sono destinate all'assistenza ai cittadini in stato di bisogno».

A tal fine, la Regione eroga a ciascun comune l'importo relativo ai trattamenti economici definiti al 30 giugno per l'assistenza agli orfani del disciolto ENAOLI e per l'assistenza ai soggetti portatori di handicaps di cui al punto precedente.

La ripartizione delle somme eventualmente residue viene effettuata fra i comuni con gli stessi criteri previsti dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Le somme già erogate ai comuni per l'anno 1981 e risultanti eccedenti rispetto alle necessità degli assistiti dal disciolto ENAOLI sono utilizzate per l'assistenza ai cittadini in stato di bisogno.

Le rette di mantenimento per i soggetti portatori di handicaps previsti dal precedente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1982 per i soggetti residenti nei comuni delle province di Ancona ed Ascoli Piceno e dal 1° ottobre 1981 per quelli residenti nei comuni delle province di Macerata e Pesaro.

La Regione eroga direttamente agli istituti ospitanti, per conto dei comuni, le rette maturate sino al 31 dicembre 1982 con imputazione al cap. 4234101 del bilancio 1982, in attesa che i comuni interessati assumino formalmente i relativi carichi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 agosto 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 32.

**Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 25 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge disciplina come parte del patrimonio indisponibile della Regione le acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nonché l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idro-minerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.

Nell'esercizio delle rispettive attribuzioni la Regione e gli enti locali concorrono a determinare la salvaguardia nel tempo delle risorse idrotermali e la qualificazione sociale e sanitaria del termalismo nonché la valorizzazione delle zone attraverso una ordinata pianificazione urbanistico-territoriale, secondo il criterio di una razionale utilizzazione del giacimento e della tutela del preminente interesse pubblico.

Art. 2.

Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali risultino dannose ricerche di acque minerali o termali, la Regione può vietare tale attività.

Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa.

*Titolo II*
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO E ALLA CONCESSIONE

Capo I
*Permesso di ricerca*

Art. 3.

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.

Il permesso di ricerca è accordato dalla giunta regionale, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di ricerca è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana. Con il provvedimento di rilascio è approvato anche il programma dei lavori.

Delle domande di permesso di ricerca è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio.

Il permesso di ricerca è preferibilmente accordato agli enti locali singoli od associati.

Il permesso di ricerca ha come oggetto:

*a*) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di un giacimento acquifero sotterraneo;

*b*) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, chimiche, fisico-chimiche, microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità;

d) la determinazione e la sistemazione dei terreni costituenti l'area di protezione idrogeologica delle sorgenti e delle falde.

Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 4.

La domanda, da indirizzarsi al presidente della giunta regionale, va corredata da:

1) l'indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) la relazione idrogeologica sulla zona interessata dalle ricerche;

3) il programma di massima dei lavori e della gestione, da cui risultino anche le previsioni generali di spesa e i relativi mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione;

4) i piani topografici a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche.

Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, all'istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali devono allegare la delibera consiliare.

Art. 5.

Il permesso di ricerca è rilasciato per un'area non eccedente i 200 ettari, salvo ampliamento per documentate esigenze tecniche riconosciute dalla giunta regionale, e non può avere una validità superiore a due anni.

Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.

La domanda di proroga deve essere presentata al presidente della giunta regionale almeno tre mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma dettagliato della ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Chi sia decaduto dal permesso o vi abbia rinunciato, o alla scadenza della proroga non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione del primo permesso.

Art. 6.

Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della giunta regionale.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.

Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è rilasciato.

Art. 7.

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 1.500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di permesso.

Art. 8.

Il titolare del permesso deve dare tempestivamente comunicazione scritta al presidente della giunta regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale, nel cui territorio è localizzata la sorgente, assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua effettuate ai fini degli esami indicati nella lettera b) dell'art. 3.

Capo II

*Disposizioni relative alla cessazione del permesso*

Art. 9.

Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per:

a) rinuncia;

b) decadenza;

c) revoca.

La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.

Art. 10.

La giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso quando:

a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto o siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza preventiva autorizzazione;

b) il titolare sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori o degli obblighi indicati nel permesso di ricerca, ivi compresi quelli indicati dall'art. 6 della presente legge;

c) sia stato fatto commercio delle acque captate;

d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica del titolare del permesso;

e) malgrado diffida, e trascorsi dieci giorni dalla stessa, non sia stato pagato il canone annuo.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della stessa per le controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi o indennità, da parte della Regione.

Art. 11.

Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento motivato dalla giunta regionale sentiti i comuni singoli o associati e le comunità montane interessate, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse oltre alla eventuale insorgenza dei casi previsti dall'art. 2.

Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 12.

Dalla data dei provvedimenti di cessazione dei permessi, il ricercatore è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso stesso, ma non ha diritto al rimborso del canone corrisposto per l'anno in corso salvo in caso di revoca.

Capo III

*Disposizioni relative alla concessione*

Art. 13.

I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

La concessione di coltivazioni è accordata, sulla base della valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata, dalla giunta regionale a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di concessione è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione all'amministrazione provinciale e al distretto minerario interessato per territorio.

Il provvedimento di concessione contiene:

a) le generalità del concessionario ed il domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;

*d)* la eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;

*e)* l'approvazione del programma generale dei lavori di cui alla lettera *a)* dell'articolo seguente;

*f)* l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 19;

*g)* l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

*h)* le prescrizioni in casi di impiego dell'acqua minerale o termale per usi di carattere non prettamente terapeutico od igienico-speciale;

*i)* la prescrizione circa l'esecuzione periodica, alla presenza di un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale, della misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;

*l)* l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi complete delle acque e dei fanghi; ai prelievi assisterà un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale. Le analisi debbono essere effettuate presso i laboratori pubblici autorizzati dal Ministero della sanità o presso istituti universitari;

*m)* l'obbligo, per gli stabilimenti idropinici e di imbottigliamento, di installazione, possibilmente alla sorgente od in luogo accessibile sulla condotta d'adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché di installazione, in posizione idonea nell'ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura minima e massima e della portata della sorgente;

*n)* tutti gli altri obblighi ai quali si intenda subordinata la concessione.

Le disposizioni di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)* e *n)* si applicano alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante la concessione, è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro tre mesi dalla presentazione della relativa istanza. Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 14.

Alla domanda di concessione, da rivolgere alla presidenza della giunta regionale, devono essere allegati:

*a)* programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino:

i riflessi sullo sviluppo economico occupazionale della zona interessata;

la spesa prevista;

i tempi di attuazione;

la dimostrazione dell'idoneità tecnico economica ad attuare il programma stesso;

*b)* studi di dettaglio del bacino idrogeologico e delle zone di influenza idraulica corredato da analisi idrologiche, delle caratteristiche litostatigrafiche e strutturali e delle permeabilità al fine di definire la potenzialità, l'estensione e le caratteristiche freatimetriche della falda ed il suo rapporto con le precipitazioni e l'ambiente esterno dei parametri idraulici: tali studi, che devono contenere anche l'indicazione dei dati di campagne geognostiche e di prove per la valutazione, vanno eseguiti in un arco di tempo di almeno un anno;

*c)* certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della sanità;

*d)* piani topografici e parcellari a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente.

Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali devono allegare la delibera consiliare.

Art. 15.

La superficie da accordare in concessione non può essere superiore ai 100 ettari.

Il limite sopraindicato può essere ampliato per documentate esigenze tecniche riconosciute dalla giunta regionale.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmati e alle opere necessarie e comunque non superiore ad anni venti.

La concessione può essere prorogata quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dal provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nell'esercizio precedente. Tale proroga non può superare il limite dei trenta anni.

La domanda per l'eventuale proroga della concessione è trasmessa alla giunta regionale entro il penultimo anno della scadenza.

La proroga è accordata dalla giunta regionale. La richiesta di proroga è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana.

Con il provvedimento di proroga è approvato il programma relativo al nuovo periodo e formulato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 16.

Il ricercatore, salva la valutazione dei preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-economica.

E' accordata, altresì la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all'importanza della scoperta ed una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono determinati nell'atto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento o depositati, in caso di mancata accettazione, presso la tesoreria regionale, a pena di decadenza.

## Capo IV
## *Dell'esercizio della concessione*

Art. 17.

Costituiscono pertinenze della concessione le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.

Sono altresì pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonchè le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Art. 18.

I beni oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale.

Art. 19.

Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

*a)* di L. 10.000, con un minimo comunque non inferiore a L. 1.000.000 per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento;

*b)* di L. 5.000, con un minimo non inferiore a L. 200.000 per le concessioni con stabilimento di cure termali;

*c)* di L. 5.000, con un minimo di L. 50.000 per le concessioni con impianti di cura idropinica in sito.

Il canone annuo è adeguato ogni triennio con provvedimento della giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferiti al 31 dicembre 1981.

Art. 20.

La concessione deve essere costantemente tenuta in attività direttamente dal concessionario.

La giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi, nonché la sospensione o il parziale svolgimento dell'attività.

La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento, legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di coltivazione.

Il concessionario risponde della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante la sospensione dell'attività.

Art. 21.

Qualunque trasferimento per atto tra vivi della concessione deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.

E' nullo ogni atto di trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato.

Nel caso di morte del concessionario, il titolo è trasferito all'erede che ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, purchè sia in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 14.

Quando succedano più eredi il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall'apertura della successione, si siano costituiti in società, salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 14.

Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata ed in tal caso si applicano le norme relative alla rinuncia.

Art. 22.

L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto deve essere notificato anche alla giunta regionale.

La quota parte di prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'art. 14.

Art. 23.

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione, tutte le opere necessarie per le attività di cui all'art. 17, ed in genere per la coltivazione e la protezione del giacimento, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di contestazione sulle necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia la giunta regionale.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma, su richiesta degli interessati, è fatta dal presidente della giunta regionale quando le stesse si trovino fuori della zona concessa.

Su istanza del concessionario il presidente della giunta regionale può ordinare la occupazione d'urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando la indennità da corrispondere e disponendone il deposito.

Capo V

*Cessazione della concessione*

Art. 24.

La concessione cessa per:

*a*) scadenza del termine;

*b*) rinuncia;

*c*) decadenza;

*d*) revoca.

Art. 25.

Alla scadenza della concessione il concessionario deve consegnare alla Regione i beni oggetto della concessione e le pertinenze relative alle opere di captazione e canalizzazione nonché i serbatoi di raccolta.

Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire il giacimento e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni impartite dalla giunta regionale.

Il concessionario cessante, con le cautele all'uopo disposte, ha la facoltà di asportare gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione.

Art. 26.

Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso.

Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.

Art. 27.

In caso di nuovo conferimento della concessione, il corrispettivo di spettanza della Regione per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 28.

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza porvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o dal mutare lo stato del bene.

Il presidente della giunta regionale, attraverso il servizio competente, provvede alla verifica del bene oggetto di concessione e prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Sulla rinuncia provvede la giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.

Art. 29.

La giunta regionale sentito il comune interessato per territorio e informata l'associazione dei comuni o la comunità montana pronuncia la decadenza della concessione di coltivazione quando il concessionario abbia perduto i requisiti di capacità tecnica ed economica oppure, senza giustificato motivo:

*a*) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti nel programma dei lavori;

*b*) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 e tutti gli altri obblighi imposti col provvedimento di concessione;

*c*) abbia distolto, anche parzialmente, le somme ottenute ai termini dell'articolo impiegandole in destinazione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione;

*d*) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;

*e*) abbia fatto commercio, sotto qualunque forma, delle acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni sanitarie, ovvero gli siano state revocate le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della stessa per le controdeduzioni.

La decadenza deve essere pronunciata nelle ipotesi di trasformazione della società concessionaria senza autorizzazione della giunta regionale o di scioglimento della società concessionaria senza farsi luogo alla contestazione dei motivi.

In nessun caso il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennità, da parte della Regione.

Art. 30.

La concessione può essere revocata per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.

La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dalla giunta regionale, sentiti i comuni singoli od associati e le comunità montane interessate. La giunta regionale provvede altresì a determinare la misura dell'indennità dovuta al concessionario.

Art. 31.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento che dispone la cessazione, il concessionario è dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 25 e 28 in quanto compatibili.

Al concessionario non spetta il rimborso del diritto pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 19, salvo in caso di revoca.

## Capo VI
## *Disposizioni comuni al permesso di ricerca ed alla concessione di coltivazione*

Art. 32.

Le domande di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione e quelle di proroga sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati per territorio.

Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate nelle more di istruttoria e in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della prima domanda nell'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla richiesta.

Salvo l'applicazione dei criteri di preferenzialità di cui agli articoli 3 e 16 verrà accordata preferenza al richiedente che presenti un programma di investimento di più sollecita attuazione, tenuto conto dei riflessi sulla occupazione, sul termalismo sociale e sul turismo.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità della domanda.

Art. 33.

I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Il titolare del permesso o della concessione deve notificare al proprietario del fondo il provvedimento, comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori almeno trenta giorni prima dell'inizio.

Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni ed è tenuto a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, una cauzione, determinata, in caso di dissenso tra le parti, dalla giunta regionale, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

I lavori possono essere iniziati soltanto a deposito effettuato; in caso di insorgenza di contenzioso la decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori di cui agli articoli 4 e 14 è sospesa fino alla soluzione della controversia.

Art. 34.

Per la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica delle sorgenti, compresa quella concessa in coltivazione, la giunta regionale può imporre al proprietario ed ai possessori dei fondi delle limitazioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti stesse.

Valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 35.

I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20 e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sono altresì pubblicati provvedimenti di revoca e decadenza o di accettazione della rinuncia al permesso o alla concessione. In quest'ultimo caso la pubblicazione del provvedimento vale come notifica agli interessati.

I provvedimenti riguardanti le concessioni, indicati nei commi precedenti, devono essere trascritti all'ufficio del registro immobiliare.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso o di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 36.

Il controllo e la verifica costante dell'attuazione dei programmi relativi ai permessi ed alle concessioni spetta alla giunta regionale.

I titolari dei permessi e delle concessioni debbono mettere a disposizione dell'ente pubblico i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori.

Il titolare del permesso deve trasmettere alla giunta regionale, ogni quattro mesi, una relazione dettagliata sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti e ogni altra notizia che possa interessare l'autorità e la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo.

Il titolare della concessione entro il mese di dicembre di ogni anno deve comunicare alla giunta regionale la parte del programma che intende eseguire nell'anno successivo.

Il titolare della concessione è altresì tenuto a comunicare alla giunta regionale annualmente i dati statistici relativi all'attività e quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all'art. 13 della presente legge, fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.

Art. 37.

I permessi di ricerca già concessi sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 38.

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate per la durata stabilita nei relativi provvedimenti.

I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di osservare le norme della presente legge.

I titolari delle concessioni in atto dovranno presentare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il programma generale di cui al primo comma dell'art. 14 tenuto conto della durata della concessione.

Il programma presentato deve rispondere agli obiettivi di sviluppo della zona indicati dalla Regione e dagli enti locali interessati per il conseguimento delle finalità previste dal l'art. 1 della presente legge.

La giunta regionale, sentito il comune interessato per territorio e l'associazione dei comuni o la comunità montana, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, approva, con o senza modifiche, i programmi anzidetti.

La mancata presentazione del programma comporta la decadenza della concessione.

Art. 39.

A chiunque intraprenda l'attività di ricerca di acque minerali o termali, senza che sia in possesso del prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 5.000.000.

A chiunque intraprenda attività di coltivazione senza il prescritto titolo di concessione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 3.000.000 e non superiore a L. 30 milioni.

A chiunque intraprenda l'attività di utilizzo di giacimenti di acque minerali e termali senza il prescritto titolo di autorizzazione di cui al titolo III è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000.

## *Titolo III*
## AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEGLI STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO

Art. 40.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorità competenti ai sensi dell'art. 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istanza per il riconoscimento dell'acqua minerale e termale e per l'approvazione dell'etichetta nel caso di imbottigliamento.

Dell'avvenuto adempimento deve esserne data comunicazione alla giunta regionale.

Art. 41.

L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall'art. 14, lettera *a*), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Agli effetti dell'art. 61 e dell'art. 27, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale:

*a*) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;

*b*) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;

*c*) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;

*d*) l'estrazione di sali dalle acque minerali.

Conformemente alla delibera del consiglio superiore della sanità del 16 ottobre 1939 non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 42.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento è rilasciata dal presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 43.

Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al presidente della giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successivi provvedimenti.

Inoltre, a completamento, alla domanda dovrà allegare:

*a*) il riconoscimento di cui all'art. 40 della presente legge;

*b*) gli esemplari dell'etichetta conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 giugno 1978;

*c*) la dichiarazione dell'uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico;

*d*) la descrizione dei recipienti, conformi alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell'acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico-sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie;

*e*) ogni altro documento che si rendesse necessario.

Per gli stabilimenti in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prodotti entro sei mesi da tale data, copie conformi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è condizionata all'ottenimento della concessione edilizia del comune.

Art. 44.

Il decreto di autorizzazione rilasciato dal presidente della giunta regionale fissa tutti gli obbighi e le condizioni descritte nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successivi provvedimenti.

Inoltre il provvedimento deve indicare:

1) per gli stabilimenti termali:

*a*) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;

*b*) località, comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;

*c*) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;

*d*) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;

*e*) l'obbligo di ripetere ogni cinque anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l'anno;

*f*) il riconoscimento di cui all'art. 40 della presente legge;

2) per l'imbottigliamento:

*a*) il nome dell'acqua minerale;

*b*) i tipi di recipienti con i quali l'acqua verrà messa in vendita;

*c*) l'uso al quale l'acqua è destinata;

*d*) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;

*e*) quanto prescritto dalle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), del punto 1 del presente articolo.

Art. 45.

Il provvedimento di autorizzazione all'imbottigliamento o alla apertura delle terme è comunicato al Ministero della sanità, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento.

Nel Bollettino ufficiale della Regione viene data comunicazione dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della presente legge.

Art. 46.

L'acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all'art. 44, n. 2, lettera *b*), della presente legge.

Sulle etichette devono essere ripetuti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 40 della presente legge.

Art. 47.

Il presidente della giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito dall'art. 41 della presente legge, può disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per uso personale.

Il comune ove è collocata la sorgente disciplina con apposito regolamento l'uso della erogazione di cui al precedente comma.

Art. 48.

La vigilanza sull'utilizzo delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alle unità sanitarie locali.

Art. 49.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico-sanitaria, l'unità sanitaria locale competente per territorio procede alla sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, propone alla giunta regionale la pronuncia di decadenza del concessionario dalla concessione.

Art. 50.

Le tariffe delle singole cure termali nonché i prezzi di vendita dell'acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla regione Marche prima della loro applicazione.

Il concessionario che contravvenga alle norme di cui al comma precedente è punito con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

Art. 51.

I proventi di cui agli articoli 7 e 19 della presente legge sono introitati dalla Regione.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata ai comuni con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 agosto 1982

MASSI

(5197)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1982, n. 33.

**Rifinanziamento della legge regionale 13 marzo 1980, n. 11, concernente: « Concessione di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 13 marzo 1980, n. 11, sono autorizzati per gli anni 1983 e 1984 due limiti di impegno ventennali di lire 300 milioni ciascuno.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 11, è così sostituito:

« Il tasso di interesse sui mutui di cui all'art. 1, da porsi a carico dei beneficiari, è quello stabilito dalla vigente legislazione statale *attinente alla politica generale del credito* ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: « per i coltivatori insediati nei terreni posti in vendita, per i coloni mezzadri che acquistano poderi diversi da quelli precedentemente coltivati e per i coltivatori che ampliano la proprietà preposseduta ».

Art. 4.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi dei mutui della presente legge sono autorizzati, limitatamente al biennio 1983-84, due limiti di impegno aventi durata ventennale di lire 300 milioni ciascuno, per una spesa complessiva di lire 12.000 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dalla presente legge saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1983 e 1984 con la denominazione: « Concorso regionale negli interessi dei mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata nell'anno 1982 l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi dai beneficiari della presente legge per l'importo complessivo di lire 600 milioni.

Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima degli anni 1983 e 1984 e non potranno eccedere, per ciascuno di detti anni, l'importo di lire 300 milioni.

Negli stati di previsione della spesa degli anni 1983 e 1984 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del precedente terzo comma per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.

La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari a lire 300 milioni per l'anno 1983, lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2002 e a lire 300 milioni per l'anno 2003 è assicurata come segue:

*a*) quanto agli anni 1983 e 1984 mediante l'utilizzazione delle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1982-84, cap. 5100201, programma 3122;

*b*) quanto agli anni 1985 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° settembre 1982

MASSI

(5193)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. 34.

**Rideterminazione del finanziamento di cui all'art. 15 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 e all'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 23, concernente la concessione dei contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge statale 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, escluse quelle relative alle scorte, di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del 9 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per la concessione di contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, sostituito dall'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 500 milioni, con decorrenza dall'anno 1982 e termine dell'anno 1991, comportante, complessivamente, una spesa di lire 5.000 milioni; cessano le autorizzazioni di spesa per gli anni 1982 e seguenti recate dall'art. 15 della medesima legge regionale n. 13/75 e dall'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 23.

La cassa per il credito alle imprese artigiane può assumere impegni di durata non superiore a dieci anni e per importo non eccedente il limite di lire 500 milioni.

Al pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente primo comma si provvede:

*a*) per l'anno 1982, con i fondi stanziati a carico del capitolo 3222201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;

*b*) per gli anni successivi, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale 1982-84 sul quale le dette spese risultano ascritte al cap. 6300257 il cui stanziamento viene così modificato:

1) anno 1983 — aumento da lire 200 milioni a lire 500 milioni contro contestuale riduzione per lire 200 milioni della previsione del cap. 3222201 e per lire 100 milioni dal capitolo 5100101 (programma 3.3.2.3.);

2) anno 1984 — aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni contro contestuale riduzione per lire 100 milioni della previsione del cap. 3222201.

La previsione del cap. 5100101 (programma 3.3.2.3.) è aumentata di lire 100 milioni, contro contestuale ulteriore riduzione della previsione del cap. 3222201 — anno 1984;

*c*) per l'anno 1985 e successivi, mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 settembre 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. 35.
**Provvedimenti a favore dei titolari di farmacie rurali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del 9 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per popolazione da 1.001 abitanti a 2.000 abitanti;

L. 1.000.000 annue per popolazione da 2.001 abitanti a 3.000 abitanti.

Ai comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Al farmacista gestore, cui è affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, a norma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta una indennità, comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3 della stessa legge, determinata nella misura di L. 500.000 annue.

Art. 2.

Ai titolari, ai direttori responsabili ed ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è concesso un contributo aggiuntivo nella misura seguente:

L. 3.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini IVA non abbia superato nell'anno precedente la cifra di L. 60.000.000;

L. 2.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini IVA non abbia superato nell'anno precedente la cifra di L. 90.000.000;

L. 1.000.000 annue lorde per i destinatari il cui volume di affari dichiarato ai fini IVA non abbia superato nell'anno precedente la cifra di L. 120.000.000.

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle unità sanitarie locali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Art. 3.

La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo per i titolari o per i direttori responsabili di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, può essere variata annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto all'indennità, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'unità sanitaria locale competente corredata da:

un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;

un certificato del sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente nel comune o nella frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia;

la copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta ai fini dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dal competente ufficio provinciale IVA.

Art. 5.

Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali e dispensari farmaceutici interessati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alle legge 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40, in quanto applicabili.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 7 settembre 1982

MASSI

---

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1982, n. 36.
**Norme di attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, in ordine all'edilizia residenziale e di rifinanziamento dell'edilizia rurale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e successivi rifinanziamenti e modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del 9 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Programma regionale quadriennale*

Il programma regionale quadriennale di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indica le scelte e gli obiettivi generali, basati sul fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e di edilizia rurale, e i modi per realizzarli nell'ambito dei progetti biennali, dei quali assicura il coordinamento con i programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 16 maggio 1979, n. 19, nonché con i programmi di sviluppo agricolo.

Nel programma regionale vengono inoltre stabiliti i tempi, i mezzi e i modi per la verifica della quota di domanda degli alloggi di edilizia residenziale pubblica soddisfatta; la verifica è effettuata anche tenendo conto dei programmi, in atto o previsti, degli operatori privati che, avvalendosi di finanziamenti non amministrati dalla Regione, impegnano aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Il programma regionale determina la destinazione anche degli stanziamenti integrativi disposti dalla Regione con propri finanziamenti, stabilendone:

*a*) i soggetti attuatori;

*b*) le norme tecniche da seguire per le costruzioni degli alloggi;

*c*) i vincoli di cessione e d'uso;

*d*) il tasso a carico dei mutuatari;

*e*) i requisiti soggettivi dei beneficiari e le rispettive modalità per la verifica e la certificazione.

### Art. 2.
*Fabbisogno abitativo regionale*

Il programma regionale quadriennale definisce i criteri per la ripartizione degli interventi negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 3 novembre 1978, n. 21, in rapporto al fabbisogno abitativo quantificato in base ai seguenti parametri:

*A*) per il fabbisogno relativo all'edilizia residenziale:

1) variazioni demografiche verificatesi nel decennio intercensuale e nel biennio precedente l'anno di formazione del programma, distinte per gruppi di età;

2) ammontare della domanda di alloggi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, rilevato nell'anno precedente la formazione del programma;

3) ammontare del patrimonio edilizio abitativo esistente, pubblico o privato, da recuperare anche con il cambiamento della destinazione d'uso;

4) ammontare dei provvedimenti di sfratto divenuti esecutivi nel biennio precedente l'anno di formazione del programma;

5) ammontare del patrimonio edilizio abitativo non utilizzato;

*B*) per il fabbisogno relativo all'edilizia rurale:

1) variazioni demografiche dei nuclei familiari addetti all'agricoltura, distinti per categoria, verificatesi nel decennio intercensuale e nel biennio precedente l'anno di formazione del programma;

2) ammontare del patrimonio edilizio rurale non utilizzato o da recuperare;

3) programmi di sviluppo agricolo.

Il fabbisogno abitativo è rilevato complessivamente per tutto il territorio regionale e, in modo articolato, per ogni ambito territoriale di cui alla legge regionale 3 novembre 1978, n. 21.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, attribuisce in sede di riparto ai parametri di cui al primo comma coefficienti e pesi numerici. Una quota del finanziamento, non eccedente il 10 per cento, può essere utilizzata per fini perequativi del riparto.

Nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, il programma regionale stabilisce una aliquota di alloggi da assegnare in via prioritaria a famiglie di nuova formazione e ad anziani. La superficie utile di tali alloggi non può superare i mq 45.

Il programma regionale fissa inoltre una aliquota di alloggi, realizzabili con gli interventi di edilizia sovvenzionata, da assegnare in via prioritaria alle famiglie che comprendano persone portatrici di handicaps. Gli alloggi predetti sono realizzati ai primi piani degli edifici, con l'adozione delle soluzioni tecniche atte a consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Altra aliquota degli alloggi realizzati con gli interventi di edilizia sovvenzionata è riservata per l'assegnazione alle famiglie di emigrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 23 aprile 1981, n. 10.

### Art. 3.
*Approvazione del programma regionale quadriennale e delle localizzazioni biennali*

Il programma regionale quadriennale, unitamente alle localizzazioni degli interventi tra gli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 3 novembre 1978, n. 21, relative al primo biennio e alla determinazione per ognuno del corrispondente finanziamento, è trasmesso dalla giunta al consiglio regionale per l'approvazione entro venti giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all'art. 9, n. 4) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

In sede di approvazione delle localizzazioni relative al secondo biennio, possono essere introdotti nel programma regionale quadriennale gli aggiornamenti che si rendano necessari.

### Art. 4.
*Progetti biennali*

Entro venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del programma e delle localizzazioni di cui al precedente articolo, le associazioni dei comuni e le comunità montane, che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, sulla base dei predetti atti, predispongono una proposta relativa al progetto biennale di localizzazione dei singoli interventi nei comuni compresi nel rispettivo ambito territoriale e la trasmettono alla Regione.

Le associazioni di cui al comma precedente formulano altresì, con riferimento al rispettivo ambito territoriale, proposte per la individuazione dei comuni ai quali assegnare i finanziamenti di cui all'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base dei criteri determinati nel programma regionale quadriennale.

I progetti biennali sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle proposte delle associazioni dei comuni, entro trenta giorni dal loro ricevimento.

### Art. 5.
*Bandi di concorso*

La scelta dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, compresa l'edilizia rurale, definita dal progetto biennale, viene attuata dal comune nel quale sono localizzati gli interventi medesimi.

A tal fine, sulla base dello schema tipo predisposto dalla giunta regionale, il comune, entro quindici giorni dalla comunicazione della giunta regionale relativa ai finanziamenti attribuiti con il progetto biennale, provvede a pubblicare i relativi bandi di concorso riferiti, per quanto attiene alla nuova edificazione, all'intero ambito dell'associazione di cui il comune medesimo fa parte.

Per i programmi di recupero edilizio, i comuni interessati provvedono a emanare bandi di concorso riferiti al proprio territorio per la scelta dei soggetti cui concedere i finanziamenti.

Nei bandi di concorso sono indicati, tra l'altro:

la localizzazione dell'intervento;

le caratteristiche, la consistenza, le modalità e i tempi dell'intervento;

le categorie di operatori interessati;

i requisiti degli operatori;

i vincoli tecnici ed economici;

le modalità e il termine per la presentazione delle domande;

i criteri di selezione degli operatori;

la normativa e le procedure di attuazione degli interventi.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione nell'albo pretorio del comune individuato nel progetto biennale di localizzazione; se il bando è riferito all'intero ambito territoriale dell'associazione, esso è affisso agli albi pretori dei comuni facenti parte dell'associazione medesima.

Lo schema tipo del bando di concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; della sua emissione è data inoltre pubblicità ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello statuto, con pubblicazione in quotidiani con cronaca regionale ed attraverso il servizio radiotelevisivo a diffusione regionale.

Art. 6.
*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione ai finanziamenti per gli interventi previsti dal bando, redatte su appositi moduli predisposti dalla Regione e forniti dai comuni, sono presentate al comune competente entro i termini indicati dal bando di concorso, a pena di decadenza.

I termini previsti dal bando sono prorogati di quindici giorni per i lavoratori emigrati.

Art. 7.
*Graduatorie*

Entro quaranta gironi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il comune nel quale sono localizzati gli interventi forma le graduatorie, secondo i criteri e i punteggi individuati nel programma quadriennale, previa verifica dei requisiti dei soggetti attuatori e dei soci assegnatari delle cooperative edilizie e loro consorzi, nonché della documentazione relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi preferenziali.

Entro i cinque giorni successivi, il comune pubblica la graduatoria mediante affissione all'albo pretorio del comune, dandone pubblicità anche attraverso quotidiani con cronaca locale.

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i soggetti interessati possono proporre opposizioni o osservazioni in ordine a eventuali errori materiali, anche relativi ai punteggi, o alla verifica dei requisiti dei soggetti attuatori e della documentazione relativa.

Il comune, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni e delle osservazioni, decide su di esse.

Le graduatorie definitive sono pubblicate con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo e sono trasmesse alla Regione.

La giunta regionale, sulla base delle graduatorie predisposte dai comuni, ammette a contributo i singoli interventi e compie gli adempimenti successivi.

A parità di punteggio, per l'assegnazione del finanziamento si procede a sorteggio tra gli operatori.

Art. 8.
*Potere sostitutivo*

In caso di persistente inattività degli organi comunali nell'esercizio delle funzioni a essi demandate, qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi entro tempi perentori previsti dalla presente legge o risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione comunale.

I soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata possono richiedere l'intervento sostitutivo da parte della Regione nei confronti dei comuni che non rispettino i termini loro assegnati dalle vigenti disposizioni o dalle norme tecniche approvate dalla Regione per gli adempimenti loro attribuiti dalle norme medesime.

Art. 9.
*Funzioni amministrative*

La giunta regionale esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni amministrative:

accertamento e certificazione della sussistenza dei requisiti soggettivi a carico dei beneficiari dei contributi pubblici per l'edilizia residenziale e rurale;

esercizio e certificazione del controllo, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia, residenziale e rurale fruenti di contributi pubblici, sul rispetto dei tempi e delle procedure, dei vincoli tecnici ed economici stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dai programmi e progetti biennali;

esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edelizie comunque fruenti di contributi pubblici.

Art. 10.
*Istituzione dell'anagrafe regionale dell'utenza*

E' istituita, ai sensi dell'art. 4, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'anagrafe regionale degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'anagrafe degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica è attuata dalla giunta regionale mediante la formazione e la gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di proprietà pubblica a locazione e a riscatto e dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, nonché del relativo patrimonio edilizio.

L'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è finalizzata:

*a*) all'acquisizione di dati sulla consistenza del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sulla popolazione assegnataria, per acquisire strumenti necessari alle funzioni programmatorie della Regione;

*b*) al controllo volto a evitare duplicazioni di assegnazioni o di benefici di agevolazioni pubbliche; alla verifica di legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e alla corretta gestione del patrimonio; alla formazione di programmi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico; alla promozione di interventi volti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio edilizio pubblico.

E' fatto obbligo agli assegnatari di alloggi di proprietà pubblica, in locazione o a riscatto, di fornire tutte le informazioni attinenti la realizzazione dell'anagrafe regionale dell'utenza. Lo stesso obbligo vale per gli enti pubblici, per quanto concerne gli alloggi dai medesimi costruiti e amministrati nell'ambito del territorio regionale, con il concorso totale o parziale o con il contributo dello Stato, ovvero con propri finanziamenti.

Art. 11.
*Organizzazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza*

L'ufficio elaborazione dati e l'ufficio statistiche del servizio informatica, in collaborazione con il servizio edilizia pubblica, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, provvedono all'organizzazione e al trattamento automatico degli archivi elettronici costituenti l'anagrafe regionale degli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alla definizione dei riepiloghi e di « indicatori » statistici, che saranno resi periodicamente disponibili per i fabbisogni informativi della pubblica amministrazione locale e centrale. L'ufficio edilizia residenziale pubblica del servizio edilizia pubblica, oltre alle materie di competenza già fissate nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 50, provvede all'esercizio delle seguenti funzioni:

cura i rapporti con il Ministero dei lavori pubblici e in particolare con il comitato dell'edilizia residenziale, per la trattazione dei problemi amministrativi riguardanti l'anagrafe nazionale e l'anagrafe regionale dell'utenza;

provvede ad accertare e certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari di mutui assistiti dal contributo dello Stato;

provvede alla gestione amministrativa dell'anagrafe dell'utenza e al relativo aggiornamento dei dati, mediante uso dei terminali collegati con il centro regionale elaborazione dati del servizio informatica.

Art. 12.
*Soggetti responsabili dell'attuazione del piano*

Attuano i progetti di edilizia sovvenzionata:

gli IACP e loro consorzi relativamente ai nuovi interventi;

i comuni, singoli o associati, gli IACP e loro consorzi, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica.

Attuano i progetti di edilizia agevolata e convenzionata:

i comuni singoli o associati, gli IACP, le cooperative edilizie e i loro consorzi, le imprese di costruzione e i loro consorzi, relativamente ai nuovi interventi;

i comuni, le cooperative edilizie e loro consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I privati che intendono costruire la propria abitazione possono essere beneficiari dei mutui agevolati di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 13.

*Criteri di scelta delle cooperative edilizie*

Nei limiti delle disponibilità indicate nel progetto di localizzazione, la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi viene operata sulla base dei seguenti criteri:

anzianità della cooperativa, rilevata dalla data media di iscrizione dei soci prenotatari;

numero di alloggi realizzabili con il finanziamento disponibile nel progetto di localizzazione;

presentazione di programmi unitari di intervento tra cooperative edilizie e imprese, al fine di consentire una riduzione dei costi di produzione e di gestione;

cooperative che siano costituite, almeno all'80 per cento, da soci appartenenti alle forze armate e di polizia ivi compresi gli agenti di custodia;

sistemi costruttivi e tipologie proposte, finalizzati al contenimento dei costi;

realizzazione finalizzata al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

grado di fattibilità della proposta;

grado di organizzazione.

Per l'individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi beneficiari dei finanziamenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi:

*a*) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici e alla perimetrazione del centro urbano;

*b*) maggior percentuale dei soci che risultano, alla data di emissione del bando, proprietari di alloggio nel fabbricato oggetto dell'intervento proposto, al fine di consentire interventi di carattere globale;

*c*) realizzazione di interventi integrati con enti locali, IACP, imprese di costruzione o loro consorzi, o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.

Art. 14.

*Criteri di scelta delle imprese di costruzione*

Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto di localizzazione, la scelta delle imprese di costruzione o loro consorzi, a seguito della presentazione di apposito schema di progetto prodotto dagli operatori medesimi, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

superficie complessiva, come definita all'art. 7 del decreto ministeriale 21 dicembre 1978, n. 822, e numero di alloggi realizzabili con il finanziamento disponibile nel programma di localizzazione;

sistema costruttivo e tiplogia edilizia, descritti nello schema di progetto proposto, finalizzati al contenimento dei costi;

realizzazione finalizzata al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energentiche rinnovabili;

grado di fattibilità della proposta;

disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, mediante altre fonti di finanziamento da convenzionarsi ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o degli articoli 7 e 8 della legge 25 gennaio 1977, n. 10, con l'indicazione della relativa spesa e la presentazione di formale impegno;

attrezzatura specialistica di prefabbricazione e industrializzazione;

appartenenza a consorzi di imprese di costruzione.

Per l'individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi beneficiari dei finanziamenti disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, costituscono criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma, l'aver stipulato con il comune, individuato nel programma di localizzazione, la convenzione speciale prevista dall'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il fatto che l'intervento di recupero sia localizzato nel centro storico ovvero nella perimetrazione del centro urbano, nonché l'impegno a mantenere negli alloggi ristrutturati i precedenti locatari.

L'impresa dovrà inoltre produrre:

certificato comprovante l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

certificato del tribunale attestante che nei confronti della stessa non risultino stati di insolvenza e non siano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.

Art. 15.

*Criteri di scelta dei soggetti beneficiari di finanziamenti per l'edilizia rurale*

Nei limiti delle dsponibilità indicate nel progetto di localizzazione, la scelta dei soggetti beneficiari di finanziamenti per l'edilizia rurale, in possesso dei requisiti per essi individuati nel piano quadriennale di settore, viene operata sulla base dei seguenti criteri:

qualifica del richiedente;

caratteristiche del nucleo familiare;

tipo di conduzione;

produzione annua lorda vendibile dell'azienda;

dotazione di piano di sviluppo agricolo aziendale o interaziendale e/o di programma aziendale;

condizioni igienico-strutturali dell'abitazione;

tipo di intervento richiesto.

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per l'edilizia rurale disposti per interventi di recupero, costituiscono criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al primo comma i seguenti:

caratteristiche dell'intervento in relazione a quanto previsto dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni;

interventi che prevedono, in aggiunta, l'ampliamento del fabbricato esistente.

Ai richiedenti di interventi di recupero relativi all'edilizia rurale è attribuito un punteggio aggiuntivo fisso.

Art. 16.

*Criteri di scelta dei privati proprietari per nuove costruzioni e interventi di recupero*

Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto di localizzazione, la scelta dei privati che intendono costruire il proprio alloggio deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

localizzazione;

fattibilità della costruzione;

esistenza, a carico di un componente del nucleo familiare del richiedente, di un preavviso di recesso o di un provvedimento di sfratto esecutivo, ovvero di un provvedimento di sgombero per motivi di pubblica utilità;

reddito globale familiare;

presenza, nel nucleo familiare, di una persona appartenente a una delle categorie di cui al terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 2;

presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti appartenenti alle forze armate o alla polizia, ivi compresi gli agenti di custodia.

Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto di localizzazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la scelta dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, deve essere operata nell'ambito delle zone e dei piani di recupero secondo i seguenti criteri prioritari integrativi:

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici e alla perimetrazione del centro urbano;

percentuale dei privati proprietari, in relazione al numero di alloggi previsti dall'intervento, che abitano nel proprio alloggio da recuperare;

interventi per i quali i proprietari, con atto d'obbligo unilaterale, s'impegnano a mantenere nell'edificio ristrutturato i precedenti locatari;

interventi integrati di privati proprietari, anche riuniti in consorzio, con enti locali, IACP, cooperative edilizie o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi.

Art. 17.

*Punteggi*

I punteggi in base ai quali sono predisposte le graduatorie di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 sono determinati, per il quadriennio 1982-85, nella tabella allegata alla presente legge e, successivamente, nel programma quadriennale di cui al precedente art. 1.

Art. 18.

*Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale*

A partire dall'anno 1982 la Regione attua, con propri finanziamenti, una integrazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

I finanziamenti previsti dal presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 28 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi, con le modalità previste dalla presente legge, alle cooperative edilizie e alle imprese edilizie.

L'ammontare massimo dei mutui assistibili con i finanziamenti di cui al comma precedente è stabilito in lire 40 milioni, utilizzabile per la copertura delle spese per la costruzione di un alloggio, comprensivo dell'acquisizione dell'area, fino al 100 per cento di detti importi. L'ammontare massimo di cui al presente comma è soggetto alle revisioni periodiche previste dalle norme in vigore per l'edilizia residenziale pubblica.

Gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo della Regione ai sensi del presente articolo, e le abitazioni stesse, devono avere le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 16, ultimo comma e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino a quando non siano elaborate le norme tecniche di cui all'art. 42 della medesima legge.

I requisiti soggettivi degli assegnatari di cooperative e degli acquirenti da imprese di costruzione destinatarie dei mutui di cui al presente articolo sono gli stessi indicati dalla vigente normativa per poter ottenere i mutui agevolati con il contributo erariale. Il requisito del reddito è riferito al limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni per l'accesso ai mutui edilizi assistiti da contributo erariale e successive modificazioni. Per la determinazione del reddito, si segue la procedura di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'accertamento e la certificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi avviene con le modalità già fissate per i beneficiari di mutui assistiti dal contributo erariale.

Il socio assegnatario di cooperativa o l'acquirente da impresa di costruzione che risultino essere in possesso di un reddito superiore a quello determinato secondo quanto previsto dal comma precedente hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso, come previsto dall'art. 23 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il contributo erariale, il contributo della Regione sul programma costruttivo, ovvero sull'abitazione realizzata dal privato, viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente o annullato, e gli interessati sono tenuti a rimborsare alla Regione l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento.

Art. 19.

*Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale*

In sede di prima applicazione della presente legge i finanziamenti disponibili nel bilancio annuale 1982 e quelli iscritti nel bilancio pluriennale 1982-84 sono utilizzati per la realizzazione di un intervento straordinario con le modalità di cui al presente articolo.

Quanto a lire 4.000 milioni per la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore degli istituti autonomi case popolari della Regione, per lire 3.200 milioni, e ai comuni per il recupero, per lire 800 milioni per la realizzazione di abitazioni di superficie utile massima non eccedenti i 60 metri quadrati da assegnare in via prioritaria a famiglie di recente formazione e ad anziani nonché a famiglie soggette a provvedimenti di sfratto divenuti esecutivi, sulla base di apposite graduatorie predisposte dalle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con le procedure previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni e integrazioni.

Quanto a lire 3.000 milioni per la concessione di contributi decennali costanti, tali da ridurre di 10 punti il costo dei mutui a carico dei mutuatari, a favore delle cooperative edilizie o loro consorzi per lire 2.200 milioni, a favore delle imprese di costruzione o loro consorzi per lire 800 milioni, per la realizzazione, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, di abitazioni aventi le caratteristiche previste dall'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

All'assegnazione di contributi di cui al presente articolo provvede la giunta regionale con propria deliberazione sentite le organizzazioni regionali dei comuni e su parere conforme della competente commissione consiliare, tenendo conto dei programmi immediatamente realizzabili dagli IACP e dalle cooperative e delle domande formulate da cooperative edilizie o loro consorzi e da imprese di costruzione o loro consorzi in occasione dei bandi di concorso relativi al secondo biennio della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 20.

*Norme finanziarie*

Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma del precedente articolo è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa di lire 4.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1982 e lire 2.000 milioni per l'anno 1983.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente comma sono iscritte:

*a)* per l'anno 1982 a carico del cap. 2213242 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione «Contributi in capitale agli IACP e ai comuni per l'edilizia sovvenzionata» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni.

*b)* per l'anno 1983 a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:

*a)* per l'anno 1982 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa 5100202 del bilancio di previsione per il detto anno — elenco n. 4, partita n. 3 — per lire 2.000 milioni;

*b)* per l'anno 1983 mediante impiego, per lire 2.000 milioni, di parte delle disponibilità ascritte alla rubrica V — elenco n. 3 — del bilancio pluriennale 1982-84, adottato con l'art. 83 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11, programma 2.2.1.3. «Contributi in capitale per l'edilizia sovvenzionata».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1982 e 1983 per effetto del primo comma del presente articolo, sempreché l'importo delle obbligazioni che vengono a scadere nell'anno 1982 e nell'anno 1983 non superi l'importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascun anno.

Per la concessione dei contributi pluriennali di cui al terzo comma del precedente articolo, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata decennale:

lire 1.500 milioni per il 1983;

lire 1.500 milioni per il 1984;

comportanti la spesa complessiva di lire 30.000 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente saranno iscritte a carico di appositi capitoli da istituirsi negli stati di previone della spesa dei bilanci dei detti anni con la denominazione «Contri-

buti alle cooperative edilizie o loro consorzi, alle imprese di costruzione o loro consorzi per la costruzione di nuove abitazioni ».

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:

*a*) per gli anni 1983-84, pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni e quindi a lire 3.000 milioni, mediante impiego delle disponibilità ascritte alla rubrica V — elenco n. 2 — del bilancio pluriennale 1982-84 adottato con l'art. 83 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11, programma 2.2.1.3. « Interventi nel settore delle abitazioni »;

*b*) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del fondo di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1983 e 1984, sempreché l'importo delle obbligazioni che vengono a scadenza negli anni 1983 e 1984 non superi quello degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascun anno.

### Art. 21.

*Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia rurale. Norme transitorie*

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali a uso di abitazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 la Regione concorre al pagamento degli interessi di preammortamento e ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e dell'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'ammontare massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui al presente articolo è di lire 40 milioni.

I contributi di cui al presente articolo sono destinati, in sede di prima applicazione e limitatamente agli stanziamenti relativi al biennio 1983 e 1984, al finanziamento:

1) delle domande di cui alle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato il 17 dicembre 1979 e scaduto il 31 gennaio 1980, fino all'esaurimento dei nominativi compresi nelle graduatorie;

2) delle domande presentate ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e successive modificazioni, ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione e non ripresentate ai sensi del bando di concorso di cui al punto 1.

Tra i beneficiari sono ammessi in via prioritaria i richiedenti che, a seguito del terremoto, tuttora risiedono in prefabbricati.

Per gli anni successivi, i finanziamenti sono posti a concorso con le procedure e le modalità di cui alla presente legge.

### Art. 22.

*Finanziamento per l'edilizia rurale*

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente articolo sono autorizzati per il biennio 1983-84 due limiti di impegno della durata di quindici anni oltre il periodo di preammortamento di lire 1.000 milioni ciascuno, pari a una spesa complessiva di lire 32.000 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dal precedente articolo saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1983 e 1984 con la denominazione « Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ampliamento, riattamento di fabbricati rurali dai beneficiari previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata nell'anno 1982 l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi dai beneficiari della presente legge per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni.


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello* Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi* ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 65.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 35.000 |

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (*sedici pagine*) o *frazione di esso*

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima degli anni 1983 e 1984 e non potranno eccedere per ciascuno di detti anni l'importo di lire 1.000 milioni.

Negli stati di previsione della spesa degli anni 1983 e 1984 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del terzo comma del presente articolo per importi pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.

La copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1983, lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1998 e a lire 1.000 milioni per l'anno 1999 è assicurata come segue:

*a*) quanto agli anni 1983 e 1984 mediante utilizzazione delle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1982-84, capitolo 5100201, programma 2.2.1.4.;

*b*) quanto agli anni 1985 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Per gli anni successivi, al relativo onere si provvederà con apposito stanziamento stabilito con legge di bilancio.

Le somme destinate al periodo di preammortamento di cui al precedente articolo e alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 3 possono essere utilizzate anche per i mutui contratti ai sensi dell'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 23.

*Norme finali*

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 8 settembre 1982

MASSI

(*Omissis*).

**(5199)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823120)